DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2009

che prevede la commercializzazione temporanea di taluni tuberi-seme di patate che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/56/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 3392]

(2009/378/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2002/56/CE stabilisce che «la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 10». In Svezia, la quantità di tuberi-seme di patate disponibili, appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati», adeguati alle locali condizioni ambientali e rispondenti a tale prescrizione, è insufficiente e non è pertanto in grado di soddisfare i requisiti dello Stato membro in questione.

(2) È impossibile coprire la domanda di tuberi-seme di patate con tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 2002/56/CE.

(3) Di conseguenza, occorre permettere alla Svezia di commercializzare, fino al 30 giugno 2009, tuberi-seme di patate soggetti a requisiti meno rigorosi.

(4) Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare la Svezia di tuberi-seme di patate raccolti in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali tuberi-seme di patate.

(5) È altresì opportuno che la Svezia si assuma un ruolo di coordinamento al fine di garantire che il quantitativo totale di tuberi-seme di patate autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo da essa fissato.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta è autorizzata, per un periodo che scade il 30 giugno 2009, alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione e secondo le seguenti modalità:

a) il numero di piante che mostrano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» non deve superare la percentuale fissata nell'allegato;

b) l'etichetta ufficiale indica la percentuale di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» rilevata in occasione dell'esame ufficiale di cui all'articolo 2, lettera c), punto iv), della direttiva 2002/56/CE;

c) i tuberi-seme di patate sono commercializzati in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Un fornitore di tuberi-seme di patate che intenda commercializzare i tuberi-seme di cui all'articolo 1, chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui ha sede o in cui importa.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, purché:

a) non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure

b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata ai sensi della pertinente deroga superi il quantitativo massimo stabilito dall'allegato.

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

La Svezia si assume il ruolo di Stato membro coordinatore al fine di garantire che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati in allegato.

Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell'articolo 2 comunica immediatamente allo Stato coordinatore l'importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se nell'autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Numero di piante con sintomi di virosi grave nella discendenza diretta (%)
Patata	(varietà d'amido) Seresta	150	15